

STATUTO "BICOCCALUMNI"

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata, Finalità

1. È costituita l'Associazione denominata *Bicoccalumni*, per la promozione e gestione, in via generale, della finalità di diffusione dei valori dell'Università Milano – Bicocca (di seguito, Università o Ateneo o Milano-Bicocca).
2. Simbolo dell'Associazione e *contrassegno* delle sue attività è deliberato dall'Assemblea.
3. L'Associazione ha sede in Milano, con specifica sede operativa presso l'Università di Milano-Bicocca e potrà aprire altri centri operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze. Il cambio della sede all'interno del comune di Milano non costituisce modifica statutaria.
4. *Bicoccalumni* è una libera Associazione, apartitica e apolitica, senza fini di lucro, che ha durata indeterminata nel tempo, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.
5. L'Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, neanche in forme indirette. In generale l'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, né direttamente, né indirettamente.

Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità culturali favorendo, da una parte, lo sviluppo, la conoscenza e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli Associati e, dall'altra, il mantenimento dei contatti fra gli ex allievi e fra l'Università e i suoi ex studenti. L'associazione si propone di sviluppare, mantenere vivo e rafforzare il senso di appartenenza degli ex allievi all'Università, in modo che essi possano vedere l'Università come permanente punto di riferimento e che l'Università possa trovare negli ex studenti i suoi principali sostenitori.
2. L'Associazione promuove ogni iniziativa volta al raggiungimento dello scopo associativo, potendo, in via esemplificativa:
 - a) favorire lo scambio di esperienze e relazioni fra gli ex studenti dell'Università di Milano-Bicocca;
 - b) realizzare iniziative culturali, anche di interesse artistico, professionale, sportivo e ricreativo al fine di diffondere i tradizionali valori dell'Università di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;
 - c) collaborare con l'Università per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo;
 - d) relazionarsi con le altre realtà collegate o connesse con l'Ateneo per migliorare e potenziare le attività di informazione e divulgazione a favore degli ex studenti;
 - e) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Università Milano - Bicocca, anche attraverso premi, benemerenze e borse di studio;
 - f) dare supporto, in ogni modo o forma, a progetti di sviluppo dell'Università Milano - Bicocca in tema di Didattica, Ricerca e Terza Missione, con particolare riferimento al *Public Engagement*;
 - g) organizzare incontri, discussioni, ascolti di carattere storico, teorico e tecnico riguardanti la promozione dell'Ateneo;
 - h) partecipare e/o promuovere periodicamente rassegne nazionali e internazionali favorendo gli scambi culturali;
 - i) assicurare con continuità la propria presenza, se richiesta, alle cerimonie di Ateneo e ad altre manifestazioni organizzate dall'Ateneo stesso.
3. L'Associazione, più in generale, potrà svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.
4. L'Associazione ha la facoltà di aderire, ovvero di intraprendere relazioni e collaborazioni articolate con altri enti o forme associative, pubblici e/o privati, di volontariato e/o commerciali/no-profit, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie.
5. Per perseguire gli scopi anzidetti l'Associazione potrà stanziare fondi, ovvero raccogliergli per finanziare o cofinanziare iniziative utili allo svolgimento delle attività.

Art. 3 - Requisiti per gli Associati

1. Sono "Associati":
 - Gli Associati ordinari;
 - Gli Associati onorari;
 - L'Associato di diritto Università degli Studi di Milano-Bicocca.
- 2.1 Possono chiedere di aderire all'Associazione, in qualità di Associati ordinari, tutti gli ex studenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, purché si riconoscano nel presente Statuto, esplicitamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento dei fini statutarie e

abbiano conseguito presso l'Università uno dei seguenti titoli

- Laurea triennale;
- Diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico universitario previgente all'entrata in vigore del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento)
- Laurea specialistica/magistrale;
- Diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Master universitario di I o II livello.

- 2.2 Il Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 4, può ammettere come Associati ordinari, anche ex studenti che non abbiano conseguito alcun titolo accademico, ovvero alcuno dei titoli riportati al precedente 2.1, che, con adeguata motivazione nella richiesta di adesione, dimostrino di essere interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, si riconoscano nel presente Statuto ed esplicitamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento dei fini statutari.
3. Gli Associati ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
4. Il conferimento annuale complessivo delle quote deve essere congruo e proporzionato rispetto al piano annuale di attività approvato dall'Assemblea, tenendo conto delle altre Risorse Economiche e delle Risultanze di Bilancio.
5. Su specifica proposta da parte di almeno tre Associati, possono essere avanzate candidature di Associati onorari per persone fisiche e/o giuridiche che, con la loro attività abbiano contribuito alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ovvero che abbiano dato un alto contributo scientifico o di prestigio all'Università. Lo status di Associato onorario viene acquisito esclusivamente attraverso voto unanime da parte del Consiglio Direttivo. Gli Associati onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale, partecipano pienamente alla vita dell'Associazione e possono definire liberamente il proprio apporto all'Associazione.
6. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca è Associato di diritto dell'Associazione. L'Università non è tenuta al versamento di alcuna quota annuale e definirà il proprio apporto all'Associazione in termini logistici ed, eventualmente, finanziari mediante appositi atti e/o convenzioni.

Art. 4 – Domanda di adesione

1. Coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda di adesione.
2. La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni.
3. Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione, che - entro 90 (novanta) giorni - ottiene la deliberazione del Consiglio Direttivo circa l'accettazione o meno del nuovo Associato. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione. Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione devono essere motivati. La delibera è inappellabile. Il conseguimento della qualità di Associato è subordinato all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa, è impegnativa per un (1) anno ed è rinnovata tacitamente ogni anno, qualora non venga esercitato il recesso - a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata – ai sensi del successivo articolo 6; la dichiarazione di recesso non interrompe il decorso dell'anno di iscrizione.
5. La quota associativa non è trasferibile a terzi, né è rivalutabile; lo *status* di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*; il servizio di gestione amministrativa è svolto direttamente dall'organo di segreteria appositamente costituito dal Consiglio Direttivo; pertanto, ogni pagamento deve essere indirizzato allo stesso.

Art. 5 – Diritti ed obblighi degli Associati

1. L'Associato garantisce che le proprie attività saranno svolte secondo criteri di trasparenza, correttezza e lealtà e in conformità a quanto previsto dalla normativa - anche regolamentare – vigente.
2. Tutti gli Associati godono - dal momento dell'ammissione - del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali e, fermo quanto disposto all'art. 10.2, dell'elettorato attivo e passivo.
3. Salvo le disposizioni di legge, ogni Associato ha l'obbligo di concorrere utilmente al perseguimento degli scopi dell'Associazione con le prestazioni e i conferimenti patrimoniali e personali previsti dal presente Statuto.
4. L'Associazione svolge e realizza i propri fini statutari in modo da non ledere le finalità istituzionali dell'Associato di diritto Università degli Studi di Milano - Bicocca. In particolare, nell'ambito dei fini associativi, l'Associazione deve operare in modo da non arrecare pregiudizio al buon nome, all'immagine e al decoro dell'Ateneo stesso.

Art. 6 -Recesso ed esclusione

1. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.
2. Il mancato pagamento della quota annuale dell'iscrizione, protrattosi per oltre 90 (novanta) giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta assume valore di recesso tacito.
3. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato ordinario solo per gravi motivi. I gravi motivi che consentono l'esclusione sono ravvisati:
 - (a) Nel rilevante inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo;
 - (b) Nell'impossibilità sopravvenuta delle sue prestazioni;
 - (c) Nella perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
 - (d) Nella sopravvenuta indegnità morale, valutata alla stregua dei requisiti predetti.
4. Nel corso di tale Assemblea - alla quale deve essere convocato l'Associato interessato - si procederà - in contraddittorio con l'interessato - a una disamina degli addebiti.
5. L'esclusione deve essere specificatamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato o comunque dal momento in cui questi ne abbia avuto conoscenza.
6. L'Associato escluso non può essere più ammesso.
7. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
8. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato onorario solo per gravi motivi e/o per sopravvenuta indegnità morale. L'esclusione deve essere specificatamente motivata.
9. L'Associato di diritto Università degli Studi di Milano Bicocca non può essere escluso dall'Associazione.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - (a) L'Assemblea degli Associati;
 - (b) Il Consiglio Direttivo;
 - (c) Il Presidente dell'Associazione eletto dai consiglieri tra loro stessi;
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono riconfermabili, non sono retribuite e possono essere assunte esclusivamente dagli Associati che ne abbiano titolo a norma del presente Statuto.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ordinari che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti. Partecipano all'Assemblea gli Associati onorari e l'Associato di diritto Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'Università partecipa all'Assemblea nella persona del Rettore o suo delegato. L'Assemblea viene convocata almeno una (1) volta l'anno. L'Assemblea deve essere convocata – senza indugio – nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea delibera:
 - (a) Sulle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
 - (b) Sulle quote annuali di contribuzione, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - (c) Sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, con le modalità previste nel presente Statuto;
 - (d) Sulla nomina del Revisore Legale ai sensi dell'art. 13;
 - (e) Sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - (f) Sull'esclusione degli Associati, per i soggetti e con le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto;
 - (g) Sul rendiconto economico finanziario dell'esercizio chiuso predisposto dal Consiglio Direttivo e riscontrato dal Revisore Legale se nominato;
 - (h) Sullo scioglimento dell'Associazione;
 - (i) Su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre all'Assemblea.

Art. 9 - Convocazione e Quorum dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre (3) giorni prima della data fissata. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza.
3. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati.
4. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
6. Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione sono necessari l'intervento e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati. La predetta delibera potrà essere discussa e deliberata solo se posta all'ordine del giorno. In merito alle delibere di modifica dello Statuto, resta fermo il diritto di recesso per i dissenzienti.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 5 a 11 membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea, che determina il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.
2. L'elettorato passivo spetta esclusivamente agli Associati ordinari e agli Associati onorari. All'Associato di diritto Università degli Studi di Milano – Bicocca non è riservata né può ricoprire, in quanto tale, alcuna carica amministrativa. Alla stessa Università, nella persona del Rettore o suo delegato, è riservata la partecipazione al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
3. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Essi possono essere revocati solo in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso uno o più consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con un altro membro scelto tra gli Associati ordinari o onorari, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.
4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza.
5. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o – in sua assenza – dal consigliere più anziano d'età fra i presenti.
7. Il Consiglio Direttivo – ravvisandone la necessità – potrà invitare alle riunioni persone con competenze specifiche sulle materie da trattare.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; ogni consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, si aggiornerà la seduta a nuova data da tenersi entro e non oltre due giorni.
9. IL Consigliere assente ingiustificato per tre (3) sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:
 - a) Nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
 - b) predispone e propone all'Assemblea il rendiconto economico finanziario e formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
 - c) predispone e propone all'Assemblea le relazioni annuali sulle attività svolte e da svolgere;
 - d) nomina tra i consiglieri il Tesoriere, con il compito di curare l'amministrazione contabile dell'Associazione e con l'incarico della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, nonché l'organo di Segreteria, con il compito di stilare i verbali di tutti gli organi dell'Associazione e di provvedere alla loro conservazione e tenuta;
 - f) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
 - g) propone all'Assemblea l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;
 - h) all'occorrenza può avvalersi di prestazioni d'opera intellettuale per attività di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale vigilando sull'operato delle persone incaricate e rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.
3. Il Consiglio Direttivo inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni di gestione ordinaria al Presidente e ai Consiglieri, prefissandone i termini e le modalità.

Art. 12 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni sociali e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. Egli è rieleggibile.
2. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.
3. Il Presidente dell'Associazione esercita poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione nei limiti del presente Statuto.
4. Egli, in particolare:
 - (a) Cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegategli del Consiglio, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
 - (b) Cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi e/o soggetti pubblici e privati al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;
5. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Art. 13 – Revisore Legale

L'Assemblea può nominare, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore Legale, o Contabile, che resta in carica tre esercizi.

Il Revisore Legale resta comunque in carica fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore Legale ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul Rendiconto Economico-Finanziario dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Anno sociale

L'anno sociale coincide con quello solare. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 15 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige e approva il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione avverrà entro il 30 giugno.
2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; è vietato all'Associazione distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 16 – Risorse economiche e fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
 - Quote e contributi degli Associati;
 - Eredità, donazioni e legati;
 - Erogazioni liberali degli associati e di terzi;
 - Contributi da parte di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - Proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - Ogni altro tipo di entrata possibile e lecita.Dette risorse costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art. 17 – Prestazioni degli Associati

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Associati, in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'utilizzazione, in qualsiasi forma, del nome e/o del logo e/o di immagini di uno degli Associati, in qualsiasi attività di funzionamento o svolgimento della vita dell'Associazione, richiede in ogni caso la preventiva autorizzazione del legittimo titolare.
3. L'utilizzazione, in qualsiasi forma, del nome e/o del logo e/o di immagini dell'attività dell'Associazione deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo.
4. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati.

Art. 18 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con l'approvazione - sia in prima che in seconda convocazione – di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.
2. L'Assemblea - all'atto dello scioglimento dell'Associazione - delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione; la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione, che persegue finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto abbiano eventualmente deliberato gli Associati superstiti, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) di essi.
3. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli Associati.

Art. 19 – Norma Generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.